

Gazzetta ufficiale è avvenuta solo nella serata del 30 giugno 2003 sul sito *internet* e non sul cartaceo;

questa distonia applicativa sta provocando notevoli proteste tra gli automobilisti, multati fin dalle prime ore del mattino nella giornata del 30 giugno 2003, che certamente sfoceranno in ricorsi dinanzi al giudice di pace;

le nuove disposizioni stanno creando difficoltà agli stessi addetti ai lavori, quali poliziotti, carabinieri, vigili urbani, poiché non sono adeguatamente aggiornati sulle nuove norme e non hanno a disposizione neppure la nuova modulistica;

tali incertezze rischiano di provocare una serie di ricorsi dinanzi al giudice di pace —:

quali iniziative intenda adottare per fare chiarezza su quanto sta accedendo, allo scopo di garantire l'obiettivo di sicurezza della circolazione stradale, che ha determinato l'adozione del decreto-legge di cui in premessa. (3-02463)

LA MALFA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, qualora non sia parte di un programma ampio e completo di infrastrutturazione su strada e su ferro delle regioni meridionali, in particolare della Sicilia e della Calabria, avrebbe una limitata importanza come volano dello sviluppo economico di queste aree —:

se il Governo abbia proceduto a definire un quadro complessivo di interventi infrastrutturali che accompagni la costruzione del ponte sullo Stretto e quale sia la lista di tali interventi, quali siano gli oneri complessivi di tale piano, quali siano i modi di finanziamento e se il Governo abbia valutato l'opportunità e la necessità di affidare alla responsabilità di una specifica figura, all'interno del Governo stesso, il coordinamento complessivo di

questi progetti e delle azioni necessarie a realizzarli in tempi congrui. (3-02464)

* * *

INTERNO

Interpellanze urgenti
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

è indubbio che episodi di sangue causati dall'uso volontario di armi, come è accaduto per i gravi episodi di Aci Trezza e di Milano, giustificano una maggiore attenzione delle strutture preposte al rilascio del porto d'armi per stabilire se i titolari siano nelle condizioni psico-fisiche ottimali per detenerne una;

con circolare del 9 maggio 2003 del Ministro dell'interno, si esplicita la volontà di porre maggiore attenzione alla questione del rilascio del porto d'armi, e viene disposta una « revisione straordinaria delle licenze già rilasciate, con puntuale verifica dei presupposti chiedendo anche ai titolari di licenze con validità pluriennale di esibire, entro un termine congruo, se non già fatto nei dodici mesi precedenti, una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi » che provenga dai medici indicati dalle disposizioni vigenti e che risponda compiutamente alle verifiche richieste dal decreto del Ministro della sanità del 28 aprile 1998;

una circolare non ha rango normativo, e che nello specifico la circolare del 9 maggio non procede a chiarimenti in merito alla legislazione vigente ma al contrario incide, modificandole, su disposizioni normative stabilite con legge;

in particolare, nel provvedimento indirizzato a prefetti e questori si attira l'attenzione sulla necessità di verificare « l'assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, della personalità o com-

portamentali o situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti » e di provvedere « con scrupolosità e completezza agli accertamenti medici per consentire all'organo sanitario di dare esaudiva certificazione »;

con successiva circolare del 20 maggio 2003 del Ministro dell'interno, si precisa che il certificato medico richiesto per la revisione straordinaria dei porto d'armi deve essere esente da imposta di bollo;

la revisione straordinaria rappresenta una spesa imprevista per i cittadini —:

se non sia opportuno prevedere (anche a causa dello strumento « giuridico » scelto), attraverso accordi interministeriali, l'esenzione per questa revisione straordinaria sul porto d'armi di qualsiasi onere economico a carico del cittadino.

(2-00821) « Guido Giuseppe Rossi, Bricolo, Luciano Dussin, Daniele Galli, Airaghi, Angelino Alfano, Arnoldi, Arrighi, Ascierio, Baldi, Emerenzio Barbieri, Bianchi Clerici, Dorina Bianchi, Butti, Campa, Cè, Giorgio Conte, Cosentino, Cossa, Costa, Cozzi, Crosetto, Di Luca, Di Teodoro, Di Virgilio, Didonè, Giuseppe Drago, Guido Dussin, Falanga, Fallica, Fontanini, Gibelli, Grillo, Lainati, Anna Maria Leone, Lisi, Lorusso, Lucchese, Lussana, Maninetti, Martinelli, Francesca Martini, Menia, Mereu, Moretti, Moroni, Osvaldo Napoli, Nicotra, Onnis, Palma, Paroli, Patria, Peretti, Perlini, Rizzi, Sergio Rossi, Rosso, Saglia, Sardelli, Stradella, Strano, Tarditi, Vascon, Alfredo Vito, Zanetta, Zeller, Zorzato ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

la prima sezione penale del Tribunale di Messina ha condannato in data 15

gennaio 2002 l'ex Presidente della Provincia di Messina, Giuseppe Buzzanca, a due anni e un mese di reclusione per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato);

conseguentemente, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Messina, con provvedimento del 3 aprile 2002, ha disposto la sospensione dalla carica;

successivamente, nel mese di dicembre del 2002 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riqualificando i fatti contestati, ha condannato il predetto Giuseppe Buzzanca a sei mesi di reclusione per i reati di peculato d'uso (articolo 314, secondo comma, del codice penale) e abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale), nonché all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena;

immediatamente, in coerenza con il disposto di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ex Presidente della provincia di Messina è stato reintegrato nelle funzioni (la sospensione obbligatoria è prevista esclusivamente per il reato di cui all'articolo 314, primo comma);

concluso il mandato presso la provincia regionale di Messina, il dottor Buzzanca ha partecipato alla recentissima consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco della città di Messina, risultando eletto;

in data 29 maggio 2003, lo stesso è stato proclamato sindaco e si è insediato immediatamente;

in data 5 giugno 2003, la Suprema Corte di Cassazione, dinanzi alla quale l'interessato aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello, giusta sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo, ha rigettato il ricorso proposto dal dottor Buzzanca;

da tale data la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Messina con la quale il dottor Buzzanca era stato condannato anche per il reato previsto e punito dall'articolo 314 codice penale è passata in giudicato;

ai sensi dell'articolo 59 del richiamato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione»;

inequivocabilmente, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha condannato il dottor Buzzanca per il reato previsto dall'articolo 314 del codice penale (lettera *b*) dell'articolo 58 del decreto legislativo 267/00) determina la decadenza dalla carica di Sindaco;

in tal caso, infatti, trattandosi di «qualifiche negative» o «requisiti negativi» che il legislatore, nel perseguimento di fini di interesse generale ha ritenuto di individuare come cause ostative finanche alla partecipazione alla competizione elettorale, l'automatica decadenza dall'ufficio elettivo è disposta dalla legge, senza che risulti necessaria una qualsivoglia valutazione ed opera anche in caso di sospensione condizionale della pena;

tuttavia, il dottor Buzzanca ha già dichiarato alla stampa l'intendimento di continuare a svolgere le funzioni di Sindaco della città di Messina;

non è dato sapere se le Cancellerie della Suprema Corte di Cassazione e della Corte d'Appello di Messina abbiano trasmesso i provvedimenti che attestino il passaggio in giudicato della sentenza —:

se sia vera la notizia secondo la quale il Ministro degli Interni avrebbe comunicato un suo parere sulla vicenda;

se sia vero che tale parere ritiene che non vi sia decadenza perché si tratterebbe

di un'ipotesi attenuata di peculato, valutazione del tutto contrastante con il testo dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

come sia stato possibile emanare tale parere che viola palesemente la legge;

se il redattore del parere abbia avuto modo di leggere la sentenza della I Sezione Civile della Cassazione 11 febbraio 2003 n. 1990 nella quale è scritto espressamente che costituisce causa ostativa «la condanna di peculato d'uso *sub* comma 2 articolo 314 codice penale»;

se e quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro dell'interno per garantire, con celerità, il rispetto delle procedure previste dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

se non ritenga di porre fine alla grave situazione di disagio istituzionale e sociale che si è determinata a Messina e che è adeguatamente interpretata dagli organi d'informazione locali e nazionali.

(2-00824) «Violante, Finocchiaro, Lumia».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

contrariamente a quelle che erano state le richieste dell'opposizione, dal comunicato del Consiglio dei Ministri di venerdì 27 giugno, si evince che il Governo ritiene di non sottoporre gli schemi di regolamenti di attuazione della cosiddetta legge Bossi-Fini sull'immigrazione al parere delle commissioni parlamentari competenti;

tali Regolamenti sembrano destinati a ricevere soltanto un parere di tipo consultivo e giuridico-amministrativo dal Consiglio di Stato (entro 45 giorni), nonché, a seconda del tipo di regolamento, dalla Conferenza Unificata stato-regioni-autonomie locali o dal Garante per la protezione dei dati personali;

il Governo sarà così tenuto ad esaminare soltanto quei pareri e soltanto su quella base potrà eventualmente introdurre modifiche prima della deliberazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri;

tale procedura, pur essendo consentita da una lettura formalistica della legge n. 189/2002 (nella parte in cui richiama l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, è assai grave dal punto di vista politico, perché denota la volontà del Governo di sottrarre il Parlamento da un confronto su norme inerenti una materia così delicata e complessa come quella dell'immigrazione e riguardanti diritti soggettivi delle persone;

tale procedura è inoltre contestabile dal punto di vista giuridico su almeno due dei quattro regolamenti presentati. Si tratta in primo luogo del regolamento generale, che va a modificare il regolamento di attuazione del T.U. del 1998 che in base all'articolo 1, doveva essere invece sottoposto al previo parere parlamentare, e che riguarda la condizione giuridica dello straniero che è coperta da una riserva relativa di legge ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della Costituzione. In secondo luogo, del regolamento in materia di diritto d'asilo, che riguarda cioè l'esercizio di un diritto fondamentale garantito a livello costituzionale (anche con una riserva relativa di legge prevista dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione) e a livello internazionale —:

se non ritenga di dover comunque trasmettere gli schemi dei predetti regolamenti alle Camere, affinché queste possano esprimere i propri rilievi.

(2-00826) « Turco, D'Alema, Violante, Montecchi, Leoni, Amici, Bielli, Caldarola, Marone, Pollastrini, Soda, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti ».

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei cosiddetti *smart shop* della città di Torino è liberamente in vendita una sostanza, salvia cristallizzata, con accertati effetti allucinogeni;

la sostanza può essere acquistata in bustine o in tubetti da un grammo, con possibilità di scelta tra vari livelli di concentrazione del principio attivo;

sembra che la sostanza, chiamata *salvia divinorum*, sia molto più potente del classico spinello;

la sostanza annulla completamente l'autocoscienza ed i sintomi psicogeni sono repentini ed incontrollabili, con una durata variabile dai 15 minuti alle due ore;

il principio attivo contenuto nella *salvia divinorum* è il « *Salvinorum A* », l'allucinogeno naturale più potente finora isolato;

appare incomprensibile come una sostanza con tali effetti possa essere liberamente venduta alla luce del sole in negozi del centro di Torino;

il fenomeno pare assolutamente nuovo e sono ancora indecise le iniziative per contrastarlo —:

se risulti ai responsabili delle forze dell'ordine la libera vendita dalla *salvia divinorum* in molti negozi e locali della città di Torino;

se e come sia classificata la sostanza indicata;

se e quali iniziative saranno assunte per proibirne il commercio al pari delle altre sostanze stupefacenti. (4-06779)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel crotonese, anche se gli omicidi di mafia verificatisi negli ultimi tempi non sono numerosi come in altre zone della Calabria, le varie cosche della 'ndrangheta,

operanti nel territorio, apparentemente poco visibili, continuano a lottare tra di loro per il predominio ed esercitano pesanti condizionamenti sulla pubblica amministrazione;

nello scorso mese di marzo 2003 a Strongoli (Crotone) è stato freddato in perfetto stile mafioso, a 200 metri circa dalla locale caserma dei carabinieri, dove stava andando a firmare, il trentacinquenne Alfredo Levato, imputato per omicidio nel maxi-processo Eclissi;

sempre nel comune di Strongoli, nello scorso mese di febbraio 2003, l'inchiesta denominata « Odra » ha portato a cinque arresti (anche se le richieste della DDA di Catanzaro erano per 19) per il presunto *racket* imposto alle imprese impegnate nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Biomasse Italia;

tutte queste vicende hanno portato la prefettura di Crotone ad indagare sul comune di Strongoli, al cui interno sembrano esserci alcuni referenti delle cosche mafiose locali;

in quel Comune alcuni partiti della coalizione di maggioranza politica hanno ufficialmente abbandonato la stessa, proprio per contestare le citate infiltrazioni mafiose;

la commissione d'accesso ha finito da alcuni giorni e la relazione è stata trasmessa al ministero dell'interno —:

se intenda accelerare le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Strongoli. (4-06785)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la Commissione Parlamentare Antimafia, durante la sua visita in Calabria, ha avuto conferma del fatto che la 'ndrangheta è diventata la più pericolosa ed invasiva tra le organizzazioni criminali;

le attività di contrasto contro le singole cosche, da parte delle forze dell'ordine e della magistratura, devono essere costanti e capillari e soprattutto dovrebbe poter essere garantita la certezza della pena con l'attuazione dei processi;

la DDA di Catanzaro ha competenze in un territorio molto vasto della Calabria, che abbraccia le quattro province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia;

a fronte della vasta competenza territoriale, con ben otto Tribunali, la DDA di Catanzaro opera attualmente con un organico definito « sufficiente solo per le situazioni di emergenza »;

la DDA di Catanzaro ha un organico di soli sei magistrati ed è prevista, per il prossimo 15 luglio, la scadenza dell'applicazione di altri due;

il presidente della sezione GIP di Catanzaro, Antonio BAUDI, nella scorsa settimana, proprio alla Commissione Parlamentare Antimafia aveva reso nota l'impossibilità della valutazione tempestiva, a causa dell'esiguità dell'organico, di ben 215 richieste di ordinanze di custodia cautelare, avanzate dai magistrati del DDA di Catanzaro —:

quali urgenti iniziative intendano attuare per sopperire alla carenza degli organici della DDA e del Tribunale di Catanzaro, al fine di poter garantire il vero contrasto alla criminalità organizzata calabrese. (4-06786)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VII Commissione:

GRIGNAFFINI, SASSO e CAPITELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in quindici scuole superiori pugliesi è in fase d'avvio la sperimentazione del